



Città di Fossano

**Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici – Urbanistica - Ambiente
Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza**

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ' COMUNALE

ACCORDO QUADRO

art. 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

ALLEGATO 04 - Documento sicurezza cantieri

Fossano, 15 dicembre 2015

Redazione: arch. Sergio Barra

Responsabile del Procedimento: arch. Sergio Barra



Città di Fossano

Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici – Urbanistica - Ambiente
Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE

Documentazione progettuale per la conclusione un accordo quadro.

ALLEGATO 04 - Documento sulla sicurezza cantieri

Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente accordo quadro, è ipotizzabile la presenza di una sola impresa e, come stabilito dal D.Lgs 81/2008, pertanto, non è obbligatoria la nomina del *Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori* e quindi la predisposizione di un *Piano di Sicurezza e Coordinamento*.

Art. 1. Descrizione sommaria dell'intervento

I lavori di cui al presente appalto riguardano l'esecuzione di tutta la manutenzione della viabilità, (strade, marciapiedi, piste ciclabili con relative opere murarie della fogntura bianca ed impianto I.P.) del Comune di Fossano.

L'elenco voci contrattuale si basa su un elenco di lavorazioni ricavato da listini ufficiali "Prezzario Regione Piemonte 2015 (aggiornamento dicembre 2014) per le Opere Pubbliche" e si riferiscono principalmente ad opere di manutenzione e ripristino della viabilità del Comune di Fossano. L'appalto, affidato sotto forma di accordo quadro ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., comprende tutti gli interventi manutentivi (manutenzione ordinaria e straordinaria non programmata e non programmabile) occorrenti per il mantenimento della perfetta conservazione in buono stato della viabilità del Comune di Fossano. Le opere dovranno essere realizzate, oltre che in conformità delle vigenti disposizioni di legge e con i criteri di buona tecnica, in base alle indicazioni che all'atto esecutivo verranno precisate. Il presente elaborato, redatto internamente all'Ufficio Tecnico Comunale, ha lo scopo di fornire indicazioni all'offerente al fine di valutare gli adempimenti necessari al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti. L'elaborato fornirà inoltre alcune indicazioni relativamente alle procedure e agli apprestamenti minimi di sicurezza da attuarsi nel corso dei lavori. Le lavorazioni da eseguire, l'impostazione generale del cantiere e ogni altra operazione connessa all'esecuzione delle opere dovranno sempre rispettare la normativa vigente in materia di infortuni sui luoghi di lavoro e in materia di igiene e salute dei luoghi di lavoro (TU in materia di sicurezza D.Lgs. 81/2008 e ss.ii.mm.).

Art. 2. Piani di sicurezza

Il presente documento si propone inoltre quale base per lo sviluppo del Piano Sostitutivo di Sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza. Non è possibile determinare a priori l'applicabilità del Testo unico in materia di sicurezza, D.Lgs. 81/2008 e ss.ii.mm., ai singoli interventi che verranno eseguiti nel corso del contratto. Ai sensi del comma 2 dell' articolo 131 del Dlgs 163/06 entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante: a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (PSS), quando questo ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.ii.mm.; b) un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.ii.mm., ovvero del piano di sicurezza sostitutivo. Copia dei documenti prescritti dal Piano Sostitutivo di Sicurezza e di ogni altro certificato richiesto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori dovrà essere presente in cantiere prima dell'inizio dei lavori.

Art. 3. Obblighi ed adempimenti sicurezza

Il Committente, o il Responsabile dei Lavori, incaricano il Coordinatore per la Sicurezza in fase di

Progettazione e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

- Il *Committente*, è tenuto a verificare che la progettazione si attenga alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss.ii.mm..

- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;

- prima dell'inizio dei lavori il *Committente* è tenuto a richiedere alle Imprese:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- b-bis) verifica il DURC.

Il *Committente* è tenuto ad accettare, prima della consegna dei lavori, il Piano di Sicurezza e Coordinamento. L'accettazione risulta dalla firma del documento per accettazione;

- verifica l'andamento dei lavori mediante il Coordinatore per l'Esecuzione, il Responsabile dei Lavori e la DL;

- valuta le irregolarità inerenti la sicurezza del cantiere delle Imprese impegnate presso il cantiere e prende i necessari provvedimenti applicando, qualora lo ritenga necessario, le proposte del Coordinatore per l'Esecuzione. Il *Committente* non è esonerato dalle responsabilità connesse con la verifica dell'adempimento degli obblighi riguardanti la sicurezza indicati nel D.Lgs. 81/2008 e ss.ii.mm..

- Il *Direttore dei Lavori*, segnala al Coordinatore per l'Esecuzione le modifiche all'andamento dei lavori e recepisce le eventuali proposte di sospensione immediata delle lavorazioni in caso di pericolo imminente. A seguito di segnalazioni scritte del Coordinatore per l' esecuzione, ordina all'Impresa Appaltatrice di adempiere a quanto indicato da quest'ultimo in materia di sicurezza sul lavoro.

- Il *Coordinatore per la progettazione*, provvede a redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Redige un Fascicolo Illustrativo contenente le prescrizioni di sicurezza da utilizzarsi, ad opera finita per ogni successivo intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria.

- Il *Coordinatore per l'esecuzione*, verifica la trasmissione della Notifica Preliminare e successivi aggiornamenti e la relativa affissione in luogo visibile; - verifica l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento; - verifica, prima dell'inizio effettivo dei lavori, l'allestimento del cantiere e gli apprestamenti di sicurezza autorizzando formalmente, in caso di idoneità, l'inizio dei lavori; - approva nel caso di idoneità il Piano Operativo di Sicurezza e le eventuali successive modifiche o ne richiede integrazioni e modifiche; - aggiorna il Piano di Sicurezza ed il Fascicolo Illustrativo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute; - recepisce all'interno del Piano di Sicurezza le eventuali proposte delle imprese esecutrici; - verifica e richiede i documenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.ii.mm. ed ogni altro documento necessario per la gestione della sicurezza del cantiere; - verifica e promuove l'informazione e la formazione dei lavoratori; - tramite le riunioni di coordinamento e le visite periodiche del cantiere, coordina le attività delle Imprese presenti sul cantiere; - contesta formalmente alle imprese ed ai lavoratori autonomi, le inosservanze delle norme di sicurezza. Nel caso di inosservanza reiterata o di gravi inadempimenti propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento di singole imprese o di lavoratori autonomi dal cantiere. In casi di particolare gravità può proporre la risoluzione del contratto; - informa l'Azienda Unità Sanitaria Locale e la Direzione Provinciale del Lavoro di manza di provvedimenti da parte del *Committente* a seguito delle segnalazioni inoltrate; - sospende le singole lavorazioni, segnalandolo al DL, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, fino alla eliminazione dei rischi; - convoca e presiede le riunioni di coordinamento.

- Il *Datore di Lavoro*, predispone il POS e lo sottopone al Coordinatore per l'Esecuzione per l'approvazione;

- presenta al Coordinatore per l'esecuzione, prima dell' inizio dei lavori, una proposta di integrazione o di modifica del PSC; - prima dell'inizio dei lavori e durante gli stessi espleta tutte le comunicazioni, denunce e adempimenti fiscali e contributivi verso gli enti previdenziali e assicurativi; - incarica un Responsabile Operativo con presenza quotidiana e continuativa per la sicurezza del cantiere; - adotta tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori e di salute e igiene dei luoghi di lavoro adottando la massima sicurezza tecnologicamente possibile; - organizza e coordina la propria Impresa, i subappaltatori e qualsiasi altra impresa sia presente nell'ambito del cantiere; - fornisce i dispositivi personali di protezione individuale ai propri dipendenti adeguati a garantire la sicurezza dei lavoratori in base alla propria mansione. Allestisce l'idonea cartellonistica e segnaletica di sicurezza e cura la

manutenzione di utensili e mezzi d'opera; - adempie a quanto indicato dal Coordinatore per l'esecuzione in materia di coordinamento e di eliminazione di stati di pericolo; - determina le mansioni più appropriate per ciascun lavoratore in base alle proprie attitudini e stato di salute; - mantiene in buono stato il cantiere prevedendone la continua manutenzione e pulizia per la propria Impresa e per i Subappaltatori. Con particolare attenzione alla eliminazione e smaltimento del materiale di risulta; - mette il Piano di Sicurezza e Coordinamento e le sue eventuali modifiche, a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, almeno 10 giorni prima dell' inizio dei lavori così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.ii.mm., fornendo i necessari chiarimenti. Il Datore di Lavoro verifica inoltre che tale procedura sia attuata anche all'interno delle Imprese Subappaltatrici.

- Il *Lavoratore Autonomo*, utilizza le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.ii.mm. e utilizza i DPI necessari al lavoro in cui è impegnato; - rispetta le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza di cantiere; - ottempera agli adempimenti relativi al coordinamento della sicurezza del cantiere.

- Il *Responsabile Operativo*, dovrà essere un tecnico diplomato in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.ii.mm. (requisiti professionali dei coordinatori della sicurezza) e dovrà avere pieno mandato da parte dell'Appaltatore in merito alla gestione della sicurezza per l'Impresa e per i relativi subappaltatori; - dovrà essere presente a tutti i sopralluoghi periodici del Coordinatore della sicurezza e dovrà presenziare a tutte le riunioni di coordinamento; - dovrà essere presente quotidianamente sul cantiere. Il Coordinatore per l'esecuzione potrà richiederne la sostituzione in caso di inadeguatezza; - deve organizzare gli interventi per l'organizzazione del lavoro, il coordinamento, la manutenzione, l'allestimento delle opere provvisorie e la pulizia del cantiere; - ha il compito di verificare le Imprese Subappaltatrici e/o Lavoratori Autonomi operanti per conto dell'Appaltatore; - è tenuto a segnalare al Coordinatore per l'esecuzione e all'Appaltatore i rischi non previsti dal POS e dal PSC; - è responsabile del registro di distribuzione dei D.P.I., ne verifica l'utilizzo da parte dei lavoratori e provvedere all'allestimento della cartellonistica e della segnaletica di cantiere; - segnala, all'Appaltatore ed alle Imprese Subappaltatrici la necessità di aggiornare il POS e il relativo cronoprogramma in base all'evolversi dei lavori.

- Il *Preposto* (capocantiere caposquadra), è il Lavoratore dipendente incaricato dal datore di lavoro, nei limiti di competenza, della vigilanza di particolari fasi di lavoro secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.ii.mm., e dal PSC.

- Il *Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza* (RLS), viene informato sui contenuti del PSC, dei POS e propone eventuali integrazioni e modifiche. - Il *Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale* (RLST), per le aziende prive di RLS, adempie agli adempimenti sopra indicati, interviene nel caso vi sia la presenza di più imprese.

- Il *Lavoratore*, personale dipendente dovrà rispettare le prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.ii.mm.. Hanno in particolare l'obbligo di seguire tutte le norme di sicurezza e le indicazioni impartite dal Responsabile Operativo e dal Coordinatore per l'esecuzione. Essi hanno inoltre l'obbligo di evitare condizioni di pericolo e di indossare i DPI forniti dal Datore di Lavoro.

Art. 4. Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha i seguenti obblighi:

- individuare, sulla base della valutazione dei rischi e dei DPI disponibili, i DPI più idonei a proteggere i lavoratori;
- fornire i DPI con marchio CE;
- fissare le condizioni d'uso e manutenzione;
- verificare che le istruzioni d'uso siano in lingua comprensibile dal lavoratore;
- verificare il corretto utilizzo dei DPI in base alle istruzioni fornite;
- aggiornare la scelta dei DPI in funzione della variazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro.

Art.5. Obblighi dei lavoratori

I lavoratori hanno i seguenti obblighi:

- devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione, in base alle modalità fornite nel corso di formazione, informazione ed addestramento;
- devono avere cura dei DPI, senza modificarne le caratteristiche di propria iniziativa;
- devono segnalare prontamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, qualunque rottura o difetto dei DPI messi a loro disposizione;

- devono attenersi alle procedure aziendali riguardo la riconsegna dei DPI, al termine dell'orario di lavoro. 5

Art. 6. Informazione e formazione

Tutti i lavoratori devono ricevere una formazione sufficiente ed adeguata sui metodi di lavoro e la prevenzione dei rischi in occasione dell'assunzione o del cambio di mansioni o quando è introdotta una nuova tecnologia; è obbligo normativo una formazione ed informazione strutturata in programmi di coordinamento con i soggetti in subappalto e lavoratori autonomi che si succedono nel cantiere. La formazione dei lavoratori deve essere specificamente incentrata sui rischi relativi alle mansioni che essi ricoprono; inoltre, la formazione dei lavoratori deve essere aggiornata all'evoluzione dei rischi e/o al sopraggiungere di nuovi rischi. L'obiettivo è quello ridurre rischi di danni diretti alla salute dei lavoratori derivanti dalla non conoscenza dei pericoli derivanti da specifiche attività lavorative espletate nel cantiere. Ridurre i rischi di danni diretti alla salute dei lavoratori derivanti da un non adeguato programma di formazione per il corretto e sicuro espletamento di specifici lavori nel cantiere.

In particolare i rischi sono legati:

- alla disposizione delle aree di lavoro del cantiere;
- alle funzioni lavorative espletate nel cantiere;
- ai rischi ed i pericoli potenziali presenti nel cantiere;
- alla mancata informazione sui rischi potenziali e diretti derivanti dal cantiere e dalle funzioni lavorative espletate in esso;
- alla non adeguata formazione sulle corrette e sicure procedure di espletamento di lavori specifici e sulle modalità di uso di attrezzature e materiali presenti nel cantiere;
- alla percezione del rischio;
- alla sottovalutazione del rischio;
- alla confidenza con le situazioni di pericolo ed ai relativi rischi derivanti da consolidata esperienza lavorativa. I lavoratori ed i rappresentanti per la sicurezza devono ricevere adeguate informazioni circa i rischi per la salute e la sicurezza relativi all'attività svolta nel cantiere, e circa le misure e i programmi di prevenzione e protezione applicati. Particolare e specifica informazione e formazione sulla prevenzione dei rischi devono ricevere quei lavoratori che sono stati incaricati dei servizi di pronto soccorso, evacuazione ed antincendio.

Per tutti i rischi, il D.Lgs. 81/2008 e ss.ii.mm., richiede che i lavoratori esposti ricevano informazioni ed una formazione adeguata con particolare riguardo:

- a) ai risultati della valutazione e delle misurazioni delle vibrazioni;
- b) al significato dei valori limite di esposizione e dei valori d'azione;
- c) alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;
- d) alle misure adottate volte ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi;
- e) all'utilità e al modo di individuare e di segnalare sintomi di danni all'udito;
- f) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto ad una sorveglianza sanitaria;
- g) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione. Se il fornire informazioni ai lavoratori è importante per renderli consapevoli dei rischi a cui sono esposti e coinvolgerli nell'attuazione delle soluzioni finalizzate alla prevenzione e alla riduzione degli stessi, la formazione e in particolare l'addestramento sono indispensabili per garantire che gli interventi preventivi, sia tecnici che procedurali, diano gli esiti voluti quando questi dipendono in larga misura da fattori soggettivi e comportamentali. L'addestramento è necessario per spiegare quale è l'attrezzatura, l'utensile più adatti per un certo lavoro e qual è il modo migliore per utilizzarli. Analogamente è indispensabile saper rilevare quando un utensile ha bisogno di manutenzione e di equilibratura, quando utilizzare i DPI, come deve essere organizzato in modo ergonomico il posto di lavoro, quale postura è più opportuna, quali sintomi o disturbi segnalare al medico competente. La formazione su questi aspetti necessita di metodi che vanno oltre gli interventi di aula, quali la simulazione in campo, l'accostamento con colleghi esperti, la verifica strumentale, la formulazione di istruzioni operative per ogni lavorazione o macchina che espone a rischio. I principali soggetti coinvolti in questa opera sono l'R-SPP e il MC che dovranno avere cura di attivare questi interventi rivolti ai lavoratori esposti particolarmente all'assunzione, in occasione del cambio di mansione, dell'assegnazione di una nuova attrezzatura di lavoro, dell'introduzione di interventi tecnici organizzativi o procedurali volti alla riduzione dei rischi, della consegna dei DPI e nel corso degli accertamenti sanitari.

Art. 7. Dispositivi di protezione individuale

L'adozione dei dispositivi di protezione individuale, da parte del Lavoratore, è un obbligo. Il controllo dei lavoratori è affidato al Responsabile Operativo e al Preposto.

Ai Lavoratori, cui saranno consegnati, con ricevuta scritta e controfirmata, i mezzi di protezione individuale, sarà fatto obbligo di usarli con cura segnalando immediatamente ai Preposti l'eventuale perdita della idoneità dei mezzi stessi. La scelta e l'assegnazione dei mezzi di protezione individuale dovrà essere fatta dal Responsabile Operativo per la sicurezza in cantiere in relazione ai rischi specifici presenti nella lavorazione in atto. La scelta, dovrà anche tenere conto dei requisiti di efficienza, funzionalità e tollerabilità, effettuata secondo le procedure di idoneità emanate dagli Enti preposti. Il lavoratore verrà istruito all'uso dei dispositivi di sicurezza e alle motivazioni di tale uso in modo tale che lui stesso adotti un comportamento di auto tutela. Ogni DPI dovrà presentare nomenclatura unificata e marcatura CE. Presso gli uffici dovranno essere conservati i libretti di uso e di manutenzione (un libretto per ciascuna tipologia di DPI). Sono DPI: casco di protezione, tappi per le orecchie, cuffie otoprotettrici, occhiali di protezione, visiere, mascherine, guanti, scarpe di sicurezza, tute leggere in tessuto, imbracature di sicurezza, ecc. Nei confronti del rischio di contatto con apparecchi in tensione (elettrocuzione) è fondamentale utilizzare guanti isolanti, realizzati in lattice di gomma, sui quali deve essere scritta la tensione massima sopportabile che può variare da 5.000 a 30.000 V. È necessario seguire i seguenti comportamenti: - non lavorare mai su apparecchi con tensione superiore a quella indicata sui guanti utilizzati; - pulire costantemente i guanti secondo le modalità indicate dal produttore; - conservare i guanti in luogo idoneo; - controllare l'integrità dei guanti prima dell'utilizzo.

Art. 8. Affidamento dei lavori

L'intervento verrà realizzato mediante affidamento ad unico Appaltatore in forma singola, come consorzio o come raggruppamento temporaneo di imprese.

Nel caso in cui si verifichi la presenza di più imprese nell'ambito del cantiere, al fine di eliminare ritardi o assenze nell'apprestamento delle misure di prevenzione o confusione dei ruoli di responsabilità, occorre che siano stipulati preventivi accordi fra i soggetti coinvolti.

Dovrà essere predisposto, nel suddetto caso, oltre ad eventuali altri che la normativa preveda, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, che la Stazione Appaltante, provvederà a commissionare.

Tali accordi devono essere formalizzati nei rispettivi POS, i quali devono riportare un'esauriva individuazione dei compiti e delle responsabilità.

Art. 9. Verifiche preliminari all'inizio dei lavori

Prima di procedere alle operazioni di accantieramento per ciascun singolo intervento la ditta dovrà provvedere ad un sopralluogo per lo svolgimento delle operazioni preliminari all'entrata in cantiere degli operai:

- pulizia dell'area di cantiere ed eventuale sfalcio dell'erba (operazione periodica da svolgere durante i lavori);
- eliminazioni di arbusti e della vegetazione interferente;
- verifica degli edifici prospicienti le aree di cantiere ed eliminazione di strutture ritenute pericolanti;
- verifica della viabilità del cantiere per la successiva creazione dei percorsi interni;
- sottoscrizione delle forniture provvisorie e verifica dei punti di allacciamento;
- esecuzione delle pratiche necessarie presso gli enti locali competenti per occupazioni di aree pubbliche o per il posizionamento di segnaletica;
- verifica con gli enti erogatori delle forniture per la valutazione delle interferenze con i lavori;
- tracciamento e verifica dei sottoservizi presenti nell'area;
- verifica delle modalità di recinzione dell'area di cantiere; - posizionamento della segnaletica.

Art. 10. Inizio lavori

I lavori relativi a ciascun singolo intervento non potranno avere inizio se non al termine delle operazioni di accantieramento e di messa in sicurezza delle aree di lavoro. L'inizio effettivo dei lavori potrà avvenire solo in seguito a verifica formale, con esito favorevole, del direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (se nominato) e del responsabile dei lavori. Il ritardato inizio dei lavori a seguito del mancato rispetto delle norme di sicurezza o della mancanza della documentazione richiesta non influirà sui termini contrattuali non dando diritto al riconoscimento di sospensioni o proroghe dei lavori.

Art. 11. Programma esecutivo dei lavori

Le lavorazioni di cui al presente appalto, in quanto non determinabili a priori, non sono pianificabili in un unico cronoprogramma. Il Direttore dei Lavori potrà richiedere, per singoli interventi di entità rilevante o per un insieme omogeneo e coordinato di interventi, un cronoprogramma esecutivo dei lavori in conformità a quanto previsto dall'articolo 43, comma 10 DPR 207/2010. Tale programma, sotto forma di diagramma di gantt, dovrà essere consegnato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta di intervento. Tale programma dovrà presentare riepiloghi settimanali di produzione, personale impiegato e lavorazioni eseguite. Tale strumento dovrà consentire al Direttore dei Lavori la verifica in corso d'opera del regolare svolgimento dell'intervento specifico e del rispetto delle scadenze contrattuali. Tale strumento potrà inoltre essere utilizzato dalla Direzione Lavori al fine di coordinare le attività istituzionali delle strutture universitarie con le lavorazioni ordinate (inizio e termine dei lavori, lavorazioni a rischio per l'utenza, lavorazioni rumorose...). Il cronoprogramma dovrà essere sottoposto alla Direzione Lavori per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione.

Art. 12. Identificazione delle aree di cantiere

Il perimetro delle aree da destinare ai singoli cantieri di intervento verranno determinati dalla Direzione Lavori in sede di consegna dei lavori. È vietato l'utilizzo di altre aree di cantiere al di fuori di quelle identificate se non previa autorizzazione della D.L. e del CSE se nominato.

Art. 13. Accessi alle aree di cantiere

Ai sensi della Legge 4 agosto 2006 n. 248 ciascun lavoratore dovrà essere dotato di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 14. Segnaletica di cantiere

Il Responsabile Operativo di Cantiere dovrà definire e proporre alla Direzione Lavori la dotazione della segnaletica presso l'area di cantiere. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti.

Occorre fare ricorso alla segnaletica di sicurezza allo scopo di:

- limitare i pericoli per le persone esposte (cartelli di avvertimento, simboli ed indicazioni di pericolo);
- vietare comportamenti pericolosi (cartelli di divieto);
- prescrivere comportamenti necessari (cartelli di prescrizione);
- fornire indicazioni di soccorso, di salvataggio e di prevenzione (cartelli di salvataggio, di prevenzione incendi e di primo soccorso).

Art. 15. Coordinamento della sicurezza del cantiere

Il coordinamento verrà svolto, ove ricorra l'applicazione dal D.Lgs. 81/2008 e ss.ii.mm. stesso. Il Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, se nominato, procederà alla convocazione delle Ditte presenti presso il cantiere effettuando periodiche riunioni di coordinamento.

Art. 16. Elenco prezzi sicurezza

Il prezzario di riferimento a cui fare riferimento per il calcolo dei costi della sicurezza è quello della Regione Piemonte (Regione Piemonte Sez. 28).